



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI ,LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n 110774

VISTI gli artt. 42 e 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 179 e 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTA la domanda in data 27 agosto 2008, successivamente integrata in data 3 marzo 2009, con la quale la Ditta Five S.r.l., con sede in Via 1° Maggio, loc. Miralduolo-Torgiano (PG), ha chiesto l'omologazione di un rallentatore di velocità modulare, a profilo convesso, di altezza 30mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 50Km/h;

VISTO il parere n. 63/09, reso nell'adunanza del 29 luglio 2009, pervenuto a questo Ufficio in data 18 dicembre 2009, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti raccomandazioni: il dispositivo dovrà essere installato secondo quanto previsto dall'art.179 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada; dovrà essere effettuata la manutenzione del rallentatore nel tempo di vita utile di funzionamento con particolare riguardo al mantenimento dell'efficacia dell'ancoraggio sulla sede stradale e detto ancoraggio dovrà essere progettato caso per caso in relazione alle effettive caratteristiche geometriche e meccaniche della pavimentazione stradale ;

D E C R E T A

ART. 1 - E' approvato il dispositivo rallentatore di velocità a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma delle dimensioni 60 cm di lunghezza, 50 cm di larghezza e 30 mm di altezza, prodotto dalla Ditta Five S.r.l., con sede in Via 1° Maggio, loc. Miralduolo-Torgiano (PG), da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 50Km/h. Deve essere garantita la manutenzione del rallentatore con particolare riguardo al mantenimento dell'efficacia dell'ancoraggio sulla sede stradale e l'ancoraggio deve essere progettato caso per caso in relazione alle effettive caratteristiche geometriche e meccaniche della pavimentazione stradale.

ART. 2- Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi ai campioni depositati presso questo Ministero e dovranno inoltre riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 23 dicembre 2009

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)